

**ALLEGATO n. 1**  
**ARPAE PRATICA n. 5856/2023 – R.E.R.FASCICOLO n.1317/7/2023**

**TESTO DELLA OSSERVAZIONE RELATIVA AL PROGETTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI LOCALIZZATO A TOSCANELLA DI DOZZA NEL COMUNE DI DOZZA (BO) PRESENTATO DA C.F.G. AMBIENTE S.r.l.**

Osservazioni presentate ai sensi della LR 4/2018 – D.Lgs.152/2006 in merito alla Istanza di avvio del Procedimento Unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 al progetto "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" presentato da C.F.G. Ambiente S.r.l. localizzato a Toscanella di Dozza nel Comune di Dozza (BO)

- con rif. al Prot. 14.02.23 - 0137352.E -richiesta di VIA della CFG Ambiente Srl alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ed alla ARPAE SAC di Bologna, per istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 al progetto "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" previsto da localizzare a Toscanella di Dozza nel Comune di Dozza (BO) nella area dismessa ex Martelli;
- con Rif. al Prot. 10.07.2023 – 0667232.E- Richiesta di integrazioni da ARPAE in merito al (PAUR) Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" sito nel Comune di Dozza (BO), in via Emilia, proposto da C.F.G. Ambiente S.r.l. Comunicazione in merito all'applicazione del D.L. 6112023 e richiesta integrazioni, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della LR 4118.
- con rif. al Prot. 010766.E , in data 05/02/2024 -documentazione, presentata dalla ditta C.F.G. Ambiente S.R.L., integrativa alla Procedura di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
- visti i termini per la presentazione di osservazioni da parte del Pubblico che decorrono dal 28/02/2024
- vista la LR 4/2018 che, all'Art. 21 al co. 1 e co. 2, recita:

*Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di VIA*

**Comma I.**

*Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:*

- a) opere pubbliche o di pubblica utilità;*
- b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;*
- c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 α" (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.*

## Comma2

*Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito.*

*Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA.*

*Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat.*

*In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale.*

*In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica,*

## **OSSERVA**

**ED EVIDENZIA ALLA P.A. IN INDIRIZZO ED AI PUBBLICI FUNZIONARI  
PERSONALMENTE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI QUALI COMPONENTI  
LA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA ,  
ai sensi dell'art. 27 bis, commi 3 e 5 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 18 e 19 della L.R. 4/18,  
n. 12 MOTIVAZIONI TECNICHE OSTATIVE AL RILASCIO DELLA PAUR  
OGGETTO DELLA PRESENTE OSSERVAZIONE .**

## **OSSERVAZIONE n. 1**

**SI RILEVA LA NON CONFORMITA' URBANISTICA DELLA DESTINAZIONE D'USO  
PREVISTA NELLA RICHIESTA DI PAUR.  
E LA NON AMMISSIBILITA' DI PAUR COSTITUENTE VARIANTE URBANISTICA**

Un eventuale (PAUR) Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto non costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore in quanto il progetto del Proponente NON rientra tra i casi previsti dalla LR 4/2018 Art. 21 al co.1 in quanto !"attività oggetto di PAUR ad oggi NON E' INSEDIATA NEL FABBRICATO DISMESSO e non rientra nelle seguenti casiste.

- a) opere pubbliche o di pubblica utilità;
- b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;
- c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 -" (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e..), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e..), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.

Inoltre un eventuale provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal

comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito.

Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA.

Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat.

In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale.

In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica,

### **NON CONFORMITA' DELLA DESTINAZIONE D'USO OGGETTO DI PAUR CON IL RUE OGGI VIGENTE IN COMUNE DI DOZZA**

Il RUE oggi vigente del Comune di Dozza, alle NTA TOMO III Art. 15.4.2, al Comma 3 USI AMMESSI non ammette la attivazione delle seguenti destinazioni d'uso, così come queste sono classificate e definite dal RUE TOMO III all'Art. 3.1.1

- o g3.2) ... (omissis) .... Stazioni ecologiche attrezzate e isole ecologiche) (DS\_A);
- o g3.3) Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (DS\_DIS);
- o d7) Lavorazione di inerti;

IL PUG, così come è stato assunto dal Comune di Dozza, classifica l'area e l'immobile in oggetto all'art. 38 della Disciplina quale area TP2) destinata a "Tessuti Produttivi Ordinari" ed ammette le destinazioni d'uso produttive di tipo D) ESCLUDENDO le attività di tipo

H) - attrezzature speciali pubbliche ed in particolare le seguenti destinazioni d'uso, quali:

- h2) -impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- h3) - depuratori;

**Erroneamente, il proponente, assimila l'attività di smaltimento rifiuti (operazioni D15/D9/D8) ad attività industriale.**

**Difatti a pg. 42 e pg. 43 del documento SIA02\_InqProgrammatico\_R1 il Proponente dichiara:**

*“L'articolo di riferimento per le aree classificate come ASP\_C è l'art.15.4.2 delle NTA ha lo scopo di regolare gli ambiti produttivi destinati al mantenimento ed integrazione delle aree produttive e terziarie, elencando e specificando gli usi ammessi in tali aree. Tra le varie funzioni produttive e assimilabili elencate, vengono indicate funzioni produttive e assimilabili, tra cui “d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali, comprensive del commercio di beni di produzione propria con SdV max ≤150 mq e delle attività direzionali e terziarie connesse, delle attività di immagazzinamento e mostre”.*

**Le attività che si prevede di svolgere, ed in particolare quelle relative al recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materiale (End of Waste) che cessa la qualifica di rifiuto, può essere assimilata ad attività industriali.”**

Le attività che il proponente cita:” *relative al recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di*

*materiale (End of Waste)*” rappresentano soltanto un quarto delle lavorazioni e dei trattamenti dei rifiuti previsti (200.000 t/anno).

I tre quarti dei rifiuti (150.000 t/anno) riguardano attività di smaltimento rifiuti **non assimilabili ad attività industriali**.

**Pertanto, trattandosi per la stragrande maggioranza delle lavorazioni di impianto di smaltimento rifiuti questo non può essere autorizzato proprio in virtù delle esclusioni previste dal RUE attualmente vigente.**

#### OSSERVAZIONE

n.2

#### **SI RILEVA NON CONFORMITA' DELLA RICHIESTA DI PAUR AL PTM**

come già esposto dall'ARPAE con la richieste di integrazioni al  
Titolo 2.1 – CONFORMITA' AL PTM-TERRAZZI ALLUVIONALI

L'Art. 32 comma 14 , lett.b) prevede l'applicazione dell'Art. 5.3, comma 6, del PTA e del relativo allegato O, allegati al PTM, in cui non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti

La suddetta tutela escludente il tipo di impianto oggetto di PAUR è richiamata, altresì, nell'allegato O del PTCP (anch'esso incluso nell'allegato A al PTM), in cui gli impianti di gestione rifiuti sono individuati come "centri di pericolo" e la loro realizzazione non è ammessa nei terrazzi alluvionali (con la sola esclusione delle discariche di rifiuti inerti).

Si evidenzia che il Proponente ammette tale contrasto della richiesta con la normativa del PTM ed a pg. 9/115 chiede letteralmente:

*"Si presenta quindi proposta di Variante cartografica delle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare montano – terrazzo alluvionale, individuate all'Allegato A del PTM (norme e cartografie del PTCP costituenti piano regionale di tutela delle acque) ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna 41/2018."*

Fatto salvo quanto espresso alla OSSERVAZIONE n.1, il PAUR in oggetto non potrà essere rilasciato se non a variante del PTM approvata.

**Appare singolare che, a seguito di indagine geologica da parte del proponente, nell'allegato VAR05\_ElaboratoCartografico\_Comparato a pg. 2 sia indicata la nuova perimetrazione del terrazzo alluvionale coincidente esattamente con la perimetrazione del lotto oggetto di intervento.**

#### OSSERVAZIONE n.3

#### **SI RILEVA LA NON CONFORMITA' DELLA RICHIESTA DI PAUR AL PTM**

come già esposto dall'ARPAE con la richieste di integrazioni al  
Titolo 2.1 – CONFORMITA' AL PTM-INTERRUZIONE DELLE FALDE  
SOTTERRANEE

L'Art. 32 comma 13, lett. b) prevede nelle Aree di ricarica di tipo B e C, l'applicazione di quanto previsto all'art. 5.3, commi 3 e 4, del PTA e dal relativo allegato O, allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale (allegato A al PTM).

Pertanto relativamente alla tutela delle Aree di ricarica di tipo B interferite dovranno essere garantite le condizioni di tutela specificate ai commi 3 e 4 dell'art. 5.3 del PTCP sopra richiamati (a cui si rimanda integralmente), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- dovrà essere comunque perseguito l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti (ovvero pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente

L'Art. 32 comma 14, lett. b) prevede l'\ dell'art. 5.3, comma 6, del PTA e del relativo allegato O, allegati al PTM, in cui non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti.

La suddetta tutela escludente il tipo di impianto oggetto di PAUR è richiamata, altresì, nell'allegato O del PTCP (anch'esso incluso nell'allegato A al PTM), in cui gli impianti di gestione rifiuti sono individuati come "centri di pericolo" e la loro realizzazione non è ammessa nei terrazzi alluvionali (con la sola esclusione delle discariche di rifiuti inerti).

Il Proponente, ad integrazione di questo titolo 2.1 a pg. 8/115 dichiara testualmente

"il progetto non prevede alcun prelievo di acqua dalla falda, in quanto la sola fonte di approvvigionamento idrico per il processo è costituita dall'acquedotto, oltre che dai recuperi idrici interni, né sono previsti scavi o interventi che possano interferire con la falda;"

**A tal proposito si rimanda alla Osservazione n. 4 riguardante "8.3 – che riguarda 5 Pozzi censiti nel data base Regionale oggi esistenti all'interno dell'area pertinenziale del Proponente , ciascuno della portata di 30 mc/ora di acqua proveniente da falde freatiche non in pressione**

#### OSSERVAZIONE n.4

**SI RILEVA LA NON CONFORMITA' DELLA RICHIESTA DI PAUR AL PTM come già esposto dall'ARPAE con la richiesta di integrazioni al Titolo 8.3- POZZI CENSITI NEL DATA BASE REGIONALE**

Il Proponente a pgg. da 109 a 111 del CFG\_PAUR\_Integrazioni\_RelazioneRiscontro riferisce che nel data base Regionale sono censiti n. 2 pozzi artesiani realizzati nel 1975 e profondi rispettivamente 75 m. e 140m e dichiara di

**"non aver sul sito trovato alcuna evidenza di detti pozzi".**

Il Proponente dichiara altresì che nell'anno 2000 risultano realizzati 2 ulteriori pozzi , distinti m planimetria come Pozzo 1 e Pozzo 2 , della profondità rispettiva di 125 m. e 117 m.

Anche di tali pozzi il Proponente dichiara di

**"non aver trovato evidenza sul sito".**

Il Proponente dichiara la esistenza del pozzo n. 3 ( pg. 110/115) debitamente autorizzato

Nulla è riferito circa l'uso e la portata di tale Pozzo n. 3 tenuto conto di quanto dichiarato al Titolo 2.1 circa l'impiego unicamente di acque meteoriche e acquedottistiche.

Si ritiene indispensabile una approfondita indagine tecnica sul posto per rilevare che tali pozzi ( n.5 ) esistono, sono ricchi di una forte portata, sono stati usati e potenziati per la attività in corso nella tintoria Martelli.



I n. 5 pozzi sono tutt'ora efficienti. Il loro uso contrasta con la normativa del PTM sopra richiamata.

Il proponente nella integrazione

- dichiara che sono censiti nel data base Regionale due pozzi ( prossimi all'ingresso dalla via Emilia) realizzati nel 1971 profondi 75 ml e 140 ml (NON RINVENUTI)
- dichiara esistenti altri due Pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2 realizzati nel 2000 profondi 125 ml e 117 ml (NON RINVENUTI)
- dichiara esistente il Pozzo 3 autorizzato da ARPAE con Determina DET\_AMB\_2018\_4081 del 08.08.2018.

Non ne cita la profondità, la portata, non dichiara se è in uso o meno e se è dotato degli opportuni strumenti di misura per l'eventuale prelievo.

RICHIAMO l'attenzione della Conferenza dei servizi che, da indagini esperite dal sottoscritto presso la Impresa che ha perforato tali pozzi ed il cui nominativo per ora riservato sarà comunicato nelle opportune e dovute sedi, che si tratta di pozzi freatici che “ pescano” in falde non in pressione.

Si tratta di pozzi dotati di CAMICIA DEL DIAMETRO DI 25 cm . che pescano in falde freatiche a bassa quota ricchissime di portata che, a seconda della potenza delle pompe ad immersione impiegate, possono fornire ciascuno oltre a 30mc/ora di portata.

**Si chiede agli Enti in indirizzo, competenti in materia di ACQUE PUBBLICHE, di segnalare tali fatti agli Organi preposti a tali controlli, per invitarli ad esperire le opportune indagini sulla esistenza, la efficienza e la portata.**

- SI EVIDENZIA che la tipologia di attività in oggetto richiede l'adozione di quanto previsto nel PTA Regione Emilia-Romagna in materia di tutela qualitativa della risorsa idrica.
- SI RICHIEDE ALLA AUTORITA' COMPETENTE UNA INDAGINE PRELIMINARE SUL POSTO AVENTE PER OGGETTO i n. 5 POZZI DICHIARATI ESISTENTI
- SI EVIDENZIA LA INCOMPATIBILTA' DELLA ATTIVITA' OGGETTO DI RICHIESTA DI PAUR CON LA ESISTENZA NEL SOTTOSUOLO DI FALDE FREATICHE DI FORTISSIMA PORTATA FACILMENTE “ RAGGIUNGIBILI” CON PERFORAZIONI ESEGUIBILI IN POCHE ORE

#### OSSERVAZIONE

n.5

**SI RILEVA LA NON CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE RICHIESTE DI HERA  
IN RELAZIONE ALLE RETI FOGNANTI ED ALLA DEPURAZIONE**

#### **Punto 8.1 della richiesta di Integrazioni**

In relazione alle reti fognarie e depurazione, da attenta verifica e analisi idraulica del sistema fognario depurativo della zona oggetto d'intervento è emerso che la rete fognaria ed i suoi adiacenti impianti accessori sono già impegnati per la quasi totalità della loro capacità ricettiva.

Considerato che allo stato attuale non sono previsti lavori di ampliamento reti/impianti non risulta pertanto possibile da parte del Gestore di accettare ulteriori apporti significativi/ scarichi industriali e potranno essere accettati esclusivamente, ai sensi della normativa vigente Dlgs 152/06 e s.m.i – art.107 comma 2, scarichi di reflui domestici.

Se ne deduce che non è proponibile l'emissione di un PAUR stante l'attuale assetto fognario insufficiente

**RITENIAMO non possa essere fonte di autorizzazione ( PAUR), l'impegno del proponente riferito a future opere di adeguamento fognario ad oggi non progettate, né approvate, tanto meno quantificate e fattibili, non garantite, non realizzate, non collaudate e cedute al patrimonio pubblico ;**

**“similmente ad ''opere di urbanizzazione primaria''.**

**OSSERVAZIONE**

**n.6**

**SI RILEVA LA NON CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE RICHIESTE DI HERA IN  
RELAZIONE AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO  
Punto 8.2 della richiesta di Integrazioni**

In relazione al sistema acquedottistico nella zona oggetto d'intervento non è attualmente presente il servizio di acquedotto civile non potabile.

Pertanto, al fine di aver una fornitura dal sistema acquedottistico industriale adeguata alla richiesta, è necessario provvedere, con oneri a carico della Società C.F.G. Ambiente Srl, alla realizzazione di un impianto di sollevamento unitamente alla posa della rete acquedottistica.

Se ne deduce che non è proponibile l'emissione di un PAUR stante l'attuale carenza di acquedotto industriale.

**RITENIAMO non possa essere fonte di autorizzazione ( PAUR), l'impegno del proponente riferito a future opere di adeguamento della rete dell'acquedotto industriale ad oggi non progettate , né approvate, tanto meno quantificate e fattibili, non garantite, non realizzate, non collaudate e cedute al patrimonio pubblico ;**

**“similmente ad ''opere di urbanizzazione primaria''.**

**OSSERVAZIONE**

**n.7**

**STIMA DEL NUMERO DEI MEZZI PESANTI- IMPATTO VIABILISTICO  
TRAFFICO NON SOPPORTABILE DALLA ESIGUA CARREGGIATA DELLA VIA  
SELLUSTRA ED DALL'INCROCIO A "T" CON LA S.S. EMILIA**

**Punto 5.3**

**Traffico**

Il Proponente al punto 14.4  
prevede **in entrata**

- Smaltimento rifiuti liquidi per **150.000** t/anno;
- Smaltimento/recupero rifiuti da attività di spazzamento strade per **50.000** t/anno;
- Conferimento di materie prime per **1.600** Tonnellate all'anno;
- Attività di stoccaggio di rifiuti liquidi derivanti da attività di emergenza per una capacità di n.2 vasche per complessivo **1.400** Tonnellate di liquido;

**in uscita**

- Allontanamento di **31.505** t/anno di End of Waste
- Allontanamento di **36.415** t/anno di rifiuti prodotti

Inoltre, il proponente, prevede per l'esercizio dell'impianto la presenza di 20 operatori nell'arco della giornata lavorativa presumendo un traffico veicolare leggero di circa **5.200** unità/anno.

Infine, il proponente, stima in **13.000** il numero di mezzi pesanti necessari al funzionamento dell'impianto.

Il proponente quantifica la presenza di mezzi pesanti, nell'intorno dell'impianto, in 46/giorno (SIA05.04\_StudioTraffico\_R1 pg. 13)

## **OSSERVAZIONE SUL TRAFFICO INCIDENTE SULLA VIA EMILIA**

### **ANALISI SU QUANTO DICHIARATO DA CFG**

Basandoci solo ed esclusivamente su quanto dichiarato dal proponente

Premesso che

- il proponente dichiara 284 giornate lavorative
- il proponente dichiara che non ci saranno conferimenti al sabato e alla domenica
- il proponente dichiara che i conferimenti saranno effettuati nell'arco di 11 ore giornaliere
- il proponente dichiara che i materiali recuperati e da allontanare dall'impianto saranno 31.505 t/anno;
- il proponente dichiara che i rifiuti prodotti da allontanare dall'impianto saranno 36.415 t/anno;

Pertanto le giornate di conferimento effettivo saranno **260** (*se si considera che l'impianto non chiude nel periodo estivo*), e le tonnellate di materiali a vario titolo saranno 200.000 + i quantitativi del punto 4) e del punto 5) + 1.600 t/anno di materie prime in ingresso + 1.400 t/anno relative ad eventi naturali. Pertanto in tabella 1 si esplicitano i calcoli corretti dell'incidenza dell'impianto in tema di flussi veicolari:



TABELLA INCIDENZA DEL TRAFFICO

DESCRIZIONE OPERAZIONE	PORTATA [t/n]	QTA RIFIUTI/ MATERIE PRIME [t/anno]	MEZZI PESANTI [n/anno]	TRANSITI PESANTI [n/anno]	AUTO/ FURGONI [n/anno]	TRANSITI LEGGERI [n/anno]	GIORNATE LAVORATIVE [Giorni/anno]	ORARIO LAVORO [h/giorno]	TRANSITI PESANTI oraio [N/h]	TRANSITI PESANTI ogni 5 minuti [N/h/12]	TRANSITI LEGGERI oraio** [N/h]	TRANSITI LEGGERI ogni 5 minuti [N/h/12]	TRANSITI TOTALI ogni 5 minuti [N/h/12]
RIFIUTI LIQUIDI	28	150.000,00	5.357	10.714			260	11	3,75	0,312			0,312
RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	10	50.000,00	5.000	10.000			260	11	3,50	0,291			0,291
RIFIUTI DA EVENTI CALAMITOSI	28	1.400,00	50	100			260	11	0,03	0,003			0,003
MATERIE PRIME	10	1.600,00	160	320			260	11	0,11	0,009			0,009
VEICOLI DIPENDENTI (20x260)					5.200	10.400	260	11			3,64	0,30	0,303
END OF WASTE	28	31.505,00	1.125	2.250			260	11	0,79	0,066			0,066
RIFIUTI IN USCITA	10	36.415,00	3.642	7.283			260	11	2,55	0,212			0,212

TOTALE GIORNALIERO		1.042,00	59	118		40			10,72	0,89	3,64	0,30	1,20
TOTALE		270.920,00	15.334	30.668		10.400			10,72	0,89	3,64	0,30	1,20

TOTALE GIORNALIERO DICHIARATO DAL PROPONENTE			46	92			284,00	11,00	0,03	0,00			
TOTALE DICHIARATO DAL PROPONENTE			13.000	26.000			284,00	11,00	8,32	0,69			
correzione NUMERO GIORNATE			13.000	26.000			260,00	11,00	9,09	0,76			

Tabella 1

\*\* i 10.400 transiti leggeri devono intendersi concentrati nella mezzora prima dell'ingresso nello stabilimento e mezzora dopo l'uscita dallo stabilimento

PERTANTO CONSIDERANDO LA CONCENTRAZIONE DEI MEZZI LEGGERI ALLE 7.00 DEL MATTINO E ALLE 18.00 DEL POMERIGGIO SI OTTIENE LA SEGUENTE CONCENTRAZIONE

	TRANSITI orario [N/h]	TRANSITI TOTALI ogni 5 minuti [N/h/12]
TRANSITI PESANTI ALLE 7:00	10,72	0,89
TRANSITI PESANTI ALLE 18:00	10,72	0,89
TRANSITI LEGGERI ALLE 7:00	20	1,67
TRANSITI LEGGERI ALLE 18:00	20	1,67
TRANSITI TOTALI ALLE 7:00	30,72	2,56
TRANSITI TOTALI ALLE 18:00	30,72	2,56

Le sottostanti tabelle, invece rappresentano la comparazione tra quanto dichiarato dal proponente nel SIA05.04\_StudioTraffico\_R1 a pg.14 e quanto corretto con i valori appropriati

INCIDENZA DEL TRAFFICO DEL PROPONENTE		
MEZZI PESANTI GIORNALIERI	% INCIDENZA ORARIA	MEZZI PESANTI ORARIA
92		
FASCIA ORARIA		
00-01	0,00%	0,00
07-08	11,26%	10,36
08-09	3,98%	3,66
09-10	8,35%	7,68
10-11	6,44%	5,92
11-12	8,95%	8,23
12-13	8,24%	7,58
13-14	8,31%	7,65
14-15	9,19%	8,45
15-16	16,26%	14,96
16-17	16,31%	15,01
17-18	2,71%	2,49
23-24	0,00%	0,00
Totale	100,00%	92,00

Tabella 2 tratta dal SIA\_05.04  
Studio del Traffico pg.14

INCIDENZA DEL TRAFFICO CORRETTA							
MEZZI PESANTI GIORNALIERI	% INCIDENZA ORARIA	MEZZI PESANTI ORARIA	MEZZI PESANTI ogni 5 MINUTI	VEICOLI DIPENDENTI	TOTALE MEZZI	TOTALE MEZZI ogni 5 MINUTI	DIFFERENZA %
118							
FASCIA ORARIA							
00-01	0,00%	0,00	0,00				+22%
07-08	11,26%	13,29	1,11	20	33	2,77	
08-09	3,98%	4,70	0,39				
09-10	8,35%	9,85	0,82				
10-11	6,44%	7,60	0,63				
11-12	8,95%	10,56	0,88				
12-13	8,24%	9,72	0,81				
13-14	8,31%	9,81	0,82				
14-15	9,19%	10,84	0,90				
15-16	16,26%	19,19	1,60				
16-17	16,31%	19,25	1,60				
17-18	2,71%	3,20	0,27	20	23	1,93	
23-24	0,00%	0,00	0,00				
Totale	100,00%	118,00	9,83				

Tabella 3 di correzione

**Considerato che non è possibile il transito di una frazione di mezzi e arrotondando cautelativamente per eccesso, si ha:**

**Mediamente in meno di 3 minuti un mezzo entra o esce dall'impianto**

**Mediamente ogni 5 minuti un mezzo PESANTE entra o esce dall'impianto**

Infine, se si considerano gli orari di punta delle 7.00 e delle 18.00 il risultato è che ogni 5 minuti transitano da e per l'impianto circa 3 mezzi, tra pesanti e non.

#### CONSIDERAZIONE FINALE

I calcoli sopra riportati si riferiscono alla fredda media statistica che in una condizione ideale prevede che i mezzi pesanti e non, entrino ed escano cadenzati come un orologio svizzero.

La realtà del traffico e le incognite del traffico faranno sì che, soprattutto in orario di punta i mezzi che entrano ed escono dall'impianto saranno dell'ordine di almeno 1 al minuto.

**La discrepanza tra quanto dichiarato dal proponente in tema di mezzi pesanti giornalieri è pari al 22%.**

#### OSSERVAZIONE n.8

**COLLEGAMENTO CON IL FUTURO CASELLO AUTOSTRADALE PREVISTO IN A14 A NORD DI TOSCANELLA**

##### IMPATTO VIABILISTICO

##### Punto 5.3

La viabilità prevista dal PUG per il collegamento della S.S. Emilia ed indicata dal Proponente a pg. 50 della integrazione, costituisce una "previsione urbanistica per i prossimi 10 anni".

**Non potrà essere fonte di autorizzazione alcuna ( PAUR) una viabilità di collegamento con la A14 ad oggi non progettata, tanto meno ipotizzata fattibile .**

#### OSSERVAZIONE n.9

**VICINANZA DEL PROCESSO PRODUTTIVO PROPOSTO CON RESIDENZE ED INDUSTRIE ALIMENTARI-**

**Con Rif. alla Oss. n. 11 –**

**VICINANZA DEL DEPURATORE A RESIDENZE –**

**Del. Ministri 04.02.1977 G.U.48 del 21.02.77**

- 1) la realizzazione dell'impianto ricade in una zona densamente residenziale. Nel raggio di 200 metri insistono decine di immobili residenziali e produzione di beni alimentari;

**Si rimanda alla Oss. n. 11**

#### OSSERVAZIONE n.10

**IL COMUNE DI DOZZA, IN CONFERENZA DEI SERVIZI, OMETTE DI RISCONTRARE LA NON AMMISSIBILITA' DELLA DESTINAZIONE D'USO PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE NORMATIVE URBANISTICHE IMPERATIVE DETTATE DAL RUE VIGENTE .  
(v. OSSERVAZIONE n.1)**

Al punto n. 2 dell'elenco delle integrazioni richieste, il Comune di Dozza richiede unicamente che la SCIA per la rimozione dell'amianto sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si evidenzia e si osserva che il Comune di Dozza:

**1 - ignora qualsiasi rapporto della destinazione d'uso, oggetto di richiesta di PA UR, con la normativa urbanistica vigente dettata dal RUE**

**2 - rileva unicamente il deposito di una SCIA differita “ non firmata “per la rimozione della copertura in Eternit e priva di “ piano di smaltimento”**

**3 - prende in considerazione il suddetto Atto Abilitativo Urbanistico che , pur “incompleto”**

**NULLA HA A CHE FARE CON L'OGGETTO DELLA PAUR RICHIESTA DAL PROPONENTE**

**4- IGNORA IL CONTRASTO DEL PROGETTO CON IL RUE VIGENTE**

**5- Riferisce il suo parere al PUG assunto.**

**Si rileva che il PUG, in fase di assunzione, NON HA ALCUN VALORE DI STRUMENTO PROGRAMMATICO.**

#### OSSERVAZIONE n.11

**VICINANZA DEL DEPURATORE CON RESIDENZE A MENO DI 100 METRI E VALORI ANOMALI NELLA RELAZIONE**

**EI. PD C.1 - Impianto Biologico - Relazione tecnica R0**

**La Delibera dei Ministri 04.02.1977- G.U.48 del 21.02.77, ancora valida ( v. All.n.4, a pag. 30 indica in 100 m la distanza minima degli impianti di depurazione dalle abitazioni**

Nel caso specifico l'impianto esistente è sottoposto a modifiche sostanziali e quindi l'approvazione necessita di ulteriori approfondimenti:

- variazione dei reflui da trattare che in questo caso possono contenere agenti patogeni (i reflui provenienti dalle tintorie non li contenevano);
- modifica del ciclo di funzionamento
- inserimento di un comparto chimico fisico
- inserimento del trattamento di soil-washing

La distanza di 100 m. viene calcolata dalla recinzione dell'impianto.

Ogni anno entrano 150.000 ton di rifiuti liquidi e 50.000 ton di reflui provenienti dallo spazzamento delle strade. Se si tratta di economia circolare e l'attività principale è il soil-washing dovrebbero indicare la quantità di acqua depurata necessaria per eseguire il soil-washing e trattare rifiuti liquidi solo per quello scopo.

In realtà l'attività principale è il trattamento rifiuti e solo una parte dei reflui depurati viene utilizzata per il soil-washing, l'economia circolare funziona al contrario di quello che dicono.

I dati in ingresso all'impianto di depurazione biologico al servizio del trattamento rifiuti sono:

(El. PD C.1 - Impianto Biologico - Relazione tecnica\_R0)

$Q$  = portata giornaliera = 400 m<sup>3</sup>/g

BOD specifico = 5000 mg/l

Azoto specifico = 300 mg/l

Queste sarebbero le caratteristiche dei rifiuti dopo il trattamento chimico fisico, quello che realmente entra nello stabilimento è molto più inquinato, la relazione parla di idrocarburi !!!!!!!

Da dati indicati risulta una quantità di BOD giornaliero pari a:

$BOD = 400 \times 5000 = 2000 \text{ kg/g}$

Considerato che il carico giornaliero per abitante è di 60 gr/g il depuratore avrà una potenzialità di 33.333 ab. eq. (abitanti equivalenti).

### **Il Comune di Dozza ha 6.000 ab. eq. !!!!!!!**

Un impianto di depurazione municipale è calcolato con un BOD specifico pari a 300 mg/l ed un Azoto specifico pari a 60 mg/l, in questo caso i reflui in che saranno trattati, dopo il trattamento chimico fisico, hanno un BOD specifico 16,67 volte maggiore ed un Azoto specifico 5 volte maggiore.

I dati considerati sono caratteristici di rifiuti industriali molto inquinati che si fa fatica a considerare non pericolosi altro che acque provenienti dalle prime piogge !!!!!

Il trattamento biologico è fatto per lo scarico in fognatura.

La relazione descrittiva fatta dalla ditta Airone, 5 pagine per un impianto superiore a 30.000 ab eq., necessita di ulteriori chiarimenti.

Perché viene utilizzata solo una parte del volume delle vasche a disposizione?

L'impianto per come è dimensionato funzionerà ad alto carico con la conseguente possibile formazione di cattivi odori.

Perché viene realizzato un comparto di denitrificazione quando il rapporto BOD/Azoto non lo richiederebbe?

Perché viene utilizzato il sedimentatore finale esistente che è troppo grande per la portata da trattare?

$Q$  = portata giornaliera = 400 m<sup>3</sup>/g

$Q_{24}$  = portata media = 16,67 m<sup>3</sup>/h

Il sedimentatore finale esistente ha un diametro di 30 m ed una superficie di 706,50 m<sup>2</sup> da cui deriva una velocità di risalita pari a:

$v = 16,67 / 706,5 = 0,023 \text{ m/h}$

**Questo valore è più di 10 volte maggiore di quello necessario, in via prudenziale viene solitamente utilizzato un valore della velocità pari a 0,3 m/h.**

**Il risultato può essere la risalita dei fanghi in superficie e la formazione di cattivi odori.**

**Non viene specificata la quantità di fanghi disidratati, produzione che incide sul traffico;**

**Tutte le decisioni prese nel dimensionamento dell'impianto devono essere specificate e chiarite;**

**Le giustificazioni portate durante l'open-day non avevano alcun fondamento tecnico.**

**Nella descrizione del processo di soil-washing non è chiaro se il depuratore biologico è autonomo?**

## OSSERVAZIONE n.12

### EFFETTI CANCEROGENI, POLVERI SOTTILI

**L'IMPIANTO OGGETTO PAUR NON PRESENTA ADEGUATI STRUMENTI PER LIMITARE L'EMISSIONE DI POLVERI SOTTILI CANCEROGENE CON RIFERIMENTO ALLA PERIZIA MEDICO LEGALE del PROF. NOERA ALLEGATA AL n. 4**

#### 5.1 EMILIA ROMAGNA: NUOVI PIANI PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Le problematiche sopra riportate si inseriscono pienamente e comprovanti nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna che è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURET n. 34 del 6 febbraio 2024.

#### **Breve sintesi dell'all. 4**

Il PAIR 2030 prevede le seguenti riduzioni emissive rispetto allo scenario base al 2017: Vista la provata malignità per la salute collettiva

- del 13% per il PM10
- del 13% per il PM2.5
- del 12% per gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)
- del 29% per l'ammoniaca (NH<sub>3</sub>)

#### 6. CONCLUSIONE

Nella relazione di CFG ambiente Srl non ci sono note di garanzia sull'emissione di particolato secondario. Si ritiene che l'insieme estremamente eterogeneo di particelle quali quelle gassose la cui origine può essere primaria (emesse come tali) o secondaria (derivata da una serie di reazioni fisiche e chimiche) ha una caratterizzazione del particolato sospeso che si basa sulla misura della concentrazione e l'identificazione delle specie chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione media delle particelle.

Le particelle di dimensioni maggiori (diametro > 10 µm) hanno un tempo medio di vita nell'atmosfera per distanze fino a centinaia di Km. Ai fini degli effetti sulla salute è molto importante la determinazione delle dimensioni e della composizione chimica delle particelle.

Le dimensioni determinano il grado di penetrazione all'interno del tratto respiratorio mentre le caratteristiche chimiche determinano la capacità di reagire con altre sostanze inquinanti (IPA, metalli pesanti, SO<sub>2</sub>).

Le particelle che si depositano nel tratto superiore o extra toracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti irritativi locali quali secchezza e infiammazione; quelle che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli) possono causare costrizione e riduzione della capacità epurativa dell'apparato respiratorio, aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema) ed eventualmente neoplasie. Le particelle con un diametro inferiore ai 5-6 µm possono depositarsi nei bronchioli e negli alveoli e causare infiammazione, fibrosi e neoplasie.

Le nanoparticelle e le particelle ultrafini hanno dimensioni inferiori ai 100 nanometri. In rapporto, il capello umano ha un diametro pari a circa 100.000 nanometri, pertanto sarebbero necessarie 1.000 nanoparticelle per eguagliare lo spessore di un capello.



Queste sono da considerarsi le più pericolose nel particolato atmosferico. Pertanto, l'impianto quale soggetto ad analisi AIA ([https://www.certifico.com/ ambiente/ documenti-ambiente/257-documenti- riservati- ambiente/ 15602- vademecum autorizzazione-integrata- ambientale- aia](https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/15602-vademecum-autorizzazione-integrata-ambientale-aia)) è a nostro avviso carente di informazioni coerenti per la salvaguardia della salute per i cittadini di Dozza. È in evidenza epidemiologica i gravi danni alla salute derivanti dall' inquinamento atmosferico a cui fare fronte.

Le valutazioni di emissioni E1 ed E2 preventivate dalla CFG ambiente Srl eludono i vincoli di salvaguardia delle direttive (CE) n. 1907/2006 e atti del Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione del 23 giugno 2016 in quanto carenti di appropriati metodi descrittivi referenti alla salute umana. La CFG ambiente Srl ha centrato l'analisi prevalentemente sullo stato odoroso delle emissioni con elusione della componente più importante ovvero quella legata all' impatto sulla "salute" nel perimetro dell'insediamento industriale.